



**FLC CGIL**

federazione  
lavoratori  
della conoscenza

1171/2020 - V/14  
25. 11. 2020

me sp.let  
Simol. ogf. d

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti dell'area di Trieste  
LORO SEDI

**Oggetto: Didattica Digitale Integrata – Contratto integrativo nazionale e nota MIUR 2002 del 9 novembre c.m.**

Spett. Dirigenti,

in attesa della definitiva approvazione da parte dei lavoratori dell'Ipotesi di contratto siglata in data 25 ottobre e oggetto di ulteriore accordo tra le parti la FLC-CGIL ha particolare interesse a richiamare alcuni elementi di organizzazione e programmazione della Didattica Digitale Integrata necessari allo svolgimento della stessa nella massima garanzia per i diritti degli studenti e dei lavoratori coinvolti.

Come richiamato dalla nota ministeriale n. 2002 del 9 novembre u.s., concordata con le OO.SS., base di partenza per la DDI è il Piano per la DDI deliberato dagli Organi Collegiali e tutte le delibere collegate.

Come spiegato nella nota ministeriale e nella precedente nota 1990 del 6 novembre, esso deve contenere indicazioni specifiche sull'orario settimanale delle lezioni in accordo con le linee guida per la Didattica Digitale Integrata del 7 agosto 2020.

Le delibere degli organi collegiali in merito alla durata dell'unità didattica sono poi importanti per determinare le ore di lezioni sincrone e asincrone previste laddove si determini una riduzione della durata dell'Unità didattica deliberata dagli OO.C. competenti. La nota chiarisce anche la possibilità del docente di inserire delle pause nella lezione in sincrono.

La circolare 2002 appena richiamata specifica inoltre la possibilità per il personale docente di svolgere la Didattica Digitale Integrata in luogo diverso dalla sede dell'Istituzione scolastica in cui presta servizio, questo per una molteplicità di motivi che riguardano sia eventuali problematiche tecniche di collegamento (per evitare una congestione delle linee dati in uso negli istituti che comprometterebbero la qualità delle lezioni), sia per venire incontro alle disposizioni di legge che raccomandano la riduzione della mobilità ovunque possibile in quelle regioni sottoposte a restrizioni della mobilità (le cd. Zone arancioni).

Si fa inoltre presente che vi sono possibili ricadute positive anche per quelle lavoratrici e lavoratori che riscontrano temporanee difficoltà di gestione familiare per la riduzione completa o parziale dei servizi per l'infanzia o delle attività scolastiche eventualmente colpite da quarantena.

I testo dell'intesa siglata prevede in ogni caso che sia data informazione alla parte sindacale dei criteri utilizzati per regolare questa materia.

Infine desideriamo sollevare l'attenzione sulla particolare importanza assunta dall'aspetto del diritto alla disconnessione, normato contrattualmente in sede di contrattazione decentrata. In questo senso riteniamo opportuna una valutazione dello stato della contrattazione in merito per poter eventualmente apportare dei cambiamenti ove ritenuto necessario.

A conclusione della presente chiediamo cortesemente l'invio alle parti sindacali coinvolte nella contrattazione integrativa di istituto della documentazione relativa alle delibere degli organi collegiali richiamante nell'incipit della presente nota e previste ai sensi dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

Trieste 24 novembre 2020

Con distinti saluti  
Dott. Matteo Slataper  
Segretario Generale FLC-CGIL di Trieste

